

## **TI\_GERICHTE 72.2012.142 vom 22. Februar 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-02-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2012.142\\_d20130222](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2012.142_d20130222)

FR: TI\_GERICHTE 72.2012.142 du 22 février 2013

IT: TI\_GERICHTE 72.2012.142 del 22 febbraio 2013

### **Regeste**

Spaccio di 785 grammi di eroina da parte di tossicodipendente. Infrazioni alle norme della circolazione. Revoca sospensione condizionale di una precedente condanna

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

In base all'art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 44 n. 1 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 44 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 44 n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 44 n. 1 segg.), ritenuto come il giudice debba spiegargli l'importanza e le conseguenze della sospensione condizionale (art. 44 cpv. 3 CP, SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 44 n. 39 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 44 n. 8, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 44 n. 6 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 44 n. 8 segg.).

#### **E. 23**

Conformemente all'art. 46 cpv. 1 CP se durante il periodo di prova il condannato commette un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) e vi è pertanto da attendersi che egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell'ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49 CP (cons. 24). Può tuttavia pronunciare una pena detentiva (art. 40 CP e cons. 20) senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempite le condizioni di cui all'articolo 41 CP (SCHNEIDER/GARRÈ, op. cit., art. 46 n. 4 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Dike, Zurigo/San Gallo 2008, art. 46 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 46 n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 46 n. 2 segg.).

#### **E. 24**

Giusta l'art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'infrazione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (ACKERMANN, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 49 n. 33 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 49 n. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 49 n. 1, STOLL, Commentaire Romande, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 49 n. 78 e

DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET , op. cit., art. 49 n. 5 segg.).

#### **E. 25**

Ai sensi dell'art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Ciò significa che il giudice deve esporre, nella sua decisione, gli elementi essenziali relativi all'atto e all'autore che prende in considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti pertinenti sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso attenuante che aggravante. Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli appaiono senza importanza o di peso trascurabile. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia tenuto ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza che egli attribuisce ad ognuno degli elementi che menziona

(TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 50 n. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 50 n. 2, QUELOZ/HUMBERT, Commentaire Romand, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 50 n. 15 segg., DTF 127 IV 101 e sentenza non pubblicata del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007). Un mero elenco di elementi pro e contro l'imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) non è comunque sufficiente (WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 50 n. 7 segg. e sentenza non pubblicata del TF 6S.390/2005 del 27.2.2005) in quanto deve giustificare la pena inflitta in modo da permetterne la verifica ed anzi, più la pena è rigorosa, più la motivazione deve essere completa, soprattutto qualora, pur mantenendosi nei limiti edittali, la sanzione appaia complessivamente molto severa.

#### **E. 26**

Giusta l'art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 51 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 51 n. 1, JEANNERET, Commentaire Romand, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 51 n. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 51 n. 2 segg.).

#### **E. 27**

In base all'art. 106 cpv. 1 CP, se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di fr. 10'000.- (HEIMGARTNER, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 106 n. 4 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 106 n. 1, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 106 n. 2 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET , op. cit., art. 106 n. 1 segg. ), ritenuto che, conformemente al cpv. 2 di questa norma, in caso di suo mancato pagamento per colpa dell'autore il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva (art. 40 CP e cons. 20) sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi (HEIMGARTNER, op. cit., art. 106 n. 8 segg., TRECHSEL/STÖCKLI, op. cit., art. 106 n. 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 106 n. 3 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET , op. cit., art. 106 n. 4 segg. ).

#### **E. 28**

La colpa di IM 1 è oggettivamente grave sotto tutti i punti di vista. Utilizzando i soldi dell'assistenza (cons. 2), non facendo ricorso per far fronte al suo manco di stupefacente agli aiuti offerti dell'antenna (cons. 2) e trascorsi pochi mesi dalla sua scarcerazione del

20.7.2011 (AI 10 e cons. 2), ha dato avvio ad un significativo spaccio di eroina (785 gr., cons. 6 e VD all. 1 pag. 1 pto. 1.1), previo acquisto (1'075 gr, cons. 6 e PP IM 1 5.9.2012 pag. 5), sistematico e ripetitivo in un relativamente breve lasso di tempo viste le sue 43 trasferte in \_\_\_\_\_ in meno di un anno (PP IM 1 5.9.2012 pag. 5), rimpolpando il tutto con la reiterata e sistematica violazione alla LCStr (pti. da 3 a 5 dell'AA, doc. TPC 1 nonché cons. 4e, 4f e 12), a chiara dimostrazione del suo totale e voluto misconoscimento delle più normali regole del quieto vivere sociale. Né, d'altronde, gli sono serviti la concessa fiducia dimostrategli dalla prima Corte delle Assise criminali di \_\_\_\_\_ in sede di sentenza del 20.7.2011 (AI 10 e cons. 2) e il successivo suo fermo senza arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP e cons. 3) del 24.7.2012 (art. 217 segg. CPP, cons. 3, pto. 1.2 dell'AA e doc. TPC 1), visto che nemmeno 17 giorni dopo lo si ritrova al portale sud del tunnel del \_\_\_\_\_ con altro stupefacente (cons. 3. pto. 1.3 dell'AA e doc. TPC 1), a dimostrazione della chiara ed innegabile sua volontà di proseguire in questo suo spaccio se non fosse stato arrestato provvisoriamente il 10.8.2012 (art. 217 segg. CPP, cons. 3, pto. 1.3 dell'AA e doc. TPC 1). Anche senza la sua condanna del 20.7.2011 (AI 10 e cons. 2), ma a maggior ragione con, vista anche la sua recidiva per l'infrazione agli stupefacenti (AI 10 e cons. 2), la prognosi di IM 1 è sicuramente negativa non avendo lavoro né serie prospettive per un suo valido reinserimento nel nostro tessuto sociale, vista anche la sua fumosa situazione in materia di permessi (cons. 2). Da ciò ne deriva come l'odierna sua condanna non possa che essere interamente espiativa (art. 42 cpv. 2 CP e cons. 21) con contestuale revoca della sospensione condizionale della precedente condanna di 21 mesi di pena detentiva (art. 40 CP e cons. 20), dedotti i 128 giorni di carcere preventivo a suo tempo sofferto (AI 10, art. 51 CP, cons. 26 nonché VD pag. 3 e all. 2 pag. 2 pto. 4) avendo egli nuovamente delinquito durante il periodo di prova (art. 44 cpv. 1 CP e cons. 22), non potendo del resto diversamente disporre in forza al non più potestativo art. 46 cpv. 1 prima frase CP (cons. 23) e ritenuto che le condizioni legali per l'erogazione di una pena unica ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 seconda frase CP (cons. 23) non sono assolutamente date (DTF 137 IV 249 e 134 IV 241). Per la commisurazione della pena (art. 47 CP e cons. 19) la Corte ha comunque tenuto conto della sua bassa scolarità (cons. 2), del suo precedente difficile vissuto (cons. 2), della sua giovane età al momento dei fatti essendo nato il 18.1.1986 (cons. 2), del suo stato di tossicodipendenza da cui il riconoscimento dell'aver agito in stato di scemata imputabilità (art. 19 cpv. 2 CP, cons. 17 e 18 nonché VD pag. 3 e all. 2 pag. 2 pto. 3), della confessione e collaborazione nella chiarificazione di tutte le accuse a lui promosse nell'AA (doc. TPC 1) quale attenuante generica ai sensi dell'art. 47 CP (cons. 19) e non specifica ex art. 48 lett. d) CP (cons. 15 e 16) e, per finire, del fatto che la nuova pena, sommata alla revoca della sospensione condizionale della precedente (art. 46 cpv. 1 prima frase CP e cons. 23), comporterà, se non modificata in sede d'appello visto l'annuncio del 4.3.2012 (art. 398 segg. CPP e doc. TPC 18), un relativamente lungo distacco dagli affetti famigliari, segnatamente dal figlio, la cui nascita il 27.3.2012 (AI 1 e cons. 2) non gli aveva comunque impedito di proseguire nell'illecito suo agire, dimostrando quel minimo di responsabilità di uomo e novello padre che però, di certo, non aveva né ha. Ciò posto e tutto ben ponderato, richiamato altresì il concorso di reati (art. 49 cpv. 1 e cons. 24), la Corte ha quindi condannato IM 1 alla pena detentiva di 30 mesi (art. 40 CP e cons. 20) con computo del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP, cons. 26 nonché VD pag. 3 e all. 2 pag. 2 pto. 4) e contestuale revoca della sospensione condizionale della precedente condanna di cui alla sentenza della Corte delle assise criminali di \_\_\_\_\_ del 20.7.2011 (AI 10 e cons. 2). Inoltre, richiamate le violazioni agli art. 19a n. 1 LStup (cons.

4b, 4c, 4d, 7 e 8) e 96 n. 2 LCStr previgente l'1.1.2013 (cons. 4f, 10 e 12), conformemente alla giurisprudenza federale (sentenza non pubblicata del TF 6B.867/2010 del 19.7.2011), l'imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) è stato parimenti condannato al pagamento di una multa (art. 106 cpv. 1 CP e cons. 27) di fr. 400.- con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 e cons. 20) di 4 giorni (art. 106 cpv. 2 CP, cons. 27 e VD all. 2 pag. 2 pto. 3.2). VIII) Retribuzione del difensore d'ufficio

## **E. 29**

Giusta l'art. 135 cpv. 2 CPP l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione del difensore d'ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento (SCHMID, op. cit., art. 135 n. 4, RUCKSTUHL, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2011, art. 135 n. 9 segg., HARARI/ALIBERTI, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, art. 135 n. 1 segg. e GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 135 n. 6 segg.), fermo restando come ai sensi dell'art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP). Un'eventuale reclamo contro la quantificazione della retribuzione è da inoltrare, in un termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP). Quo alla determinazione della retribuzione del difensore d'ufficio (art. 132 CPP) si richiama, in merito all'onorario, l'art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1) secondo cui il tempo di lavoro è calcolato in base alla tariffa di fr. 180.- all'ora (di seguito solo h), ricordato come giusta l'art. 5a cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 l'onorario dell'avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell'orario di lavoro usuale, stabilito per legge tra le 22.00 h e le 8.00 h dei giorni feriali rispettivamente nei giorni festivi ufficiali e di sabato, è fissato a fr. 250.- / h. Parimenti si rammenta come in forza alla pluriennale giurisprudenza dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell'1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d'ufficio deve essere fissata tenendo in considerazione l'importanza della pratica, l'impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analogia complessità. Inoltre non vengono remunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, ricordato che nell'assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale. In merito alle spese l'art. 6 cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 prevede che al patrocinatore d'ufficio (art. 132 CPP) possono essere riconosciute le spese vive effettivamente sopportate o, in alternativa, un importo forfetario in % dell'onorario quale rimborso di quelle di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione dell'incarto oltre alle altre spese sostenute nell'interesse del cliente, tra le quali si ricordano quelle di trasferta.

## **E. 30**

Per le sue prestazioni professionali l'avv. DUF 1, patrocinatore d'ufficio di IM 1 dal 10.8.2012 (AI 14), ha prodotto due fatture, la prima datata 15.1.2013 per il periodo 10.8.2012/15.1.2013 (doc. TPC 8), la seconda datata 21.2.2013 per il periodo 15.1.2013/22.2.2013 (doc. DIB. 2 e VD pag. 2), indicante un importo totale, comprensivo di spese, onorario ed imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA), di fr. 7'344.- con un dispendio orario totale di 2'070 minuti (di seguito solo min), di cui 510 min in orario notturno (cons. 29). La Corte, in ordine a queste due fatture (doc. TPC 8 e doc. DIB. 2), ha proceduto alle seguenti deduzioni: 1) fattura 15.1.2013 (doc. TPC 8): 1.1) la posta 10.8.2012 "apertura incarto, trasferta + tel polizia" per 60 min a fr. 220.- / h è stata riportata a 45 min, quindi ./ 15 min. a fr. 180.- / h; 1.2) la posta 10.8.2012 "interrogatorio" a fr. 220.- / h è stata riportata a 120 min, quindi ./ 50 min; 1.3) la posta 11.08.2012 "interrogatorio polizia" è mantenuta nell'indicata durata di 240 min ma con un onorario di fr. 180.- / h; 1.4) la posta 13.08.2012 "interrogatorio MP" non figura agli atti, quindi ./ 220 min; 1.5) la posta 08.10.2012 "lett. GPC" è stata riportata a 60 min, quindi ./ 20 min; da cui, dai complessivi 1'470 min, dedotte le riduzioni di cui sopra, si hanno 1'005 min a fr. 180.- / h e 160 min a fr. 220.- / h, corrispondenti ad un onorario totale di fr. 3'601.70 (1'005 min x fr. 3.- / min + 160 min x fr. 3,66 / min = fr. 3'015.- + fr. 586.70) a cui vanno aggiunte le spese e fr. 304.95 per l'IVA (8% di fr. 3'811.70), con quindi un totale complessivo di fr. 4'116.65; 2) fattura 21.2.2013 (doc. DIB. 2): la posta "Lavoro su incarto/preparazione dibattito" è stata riportata a 3 h, quindi ./ 90 min, da cui un onorario complessivo di fr. 1'530.- (510 min x fr. 3.- / min), a cui vi è da aggiungere fr. 122.40 per l'IVA (8% di fr. 1'530.-), con quindi un totale complessivo di fr. 1'652.40; da cui l'approvazione di queste due note professionali (doc. TPC 8 e doc. DIB. 2) per la somma omnia comprensiva, a titolo di onorario, spese ed IVA di fr. 5'769.05 (fr. 4'116,65 + fr. 1'652.40), ricordato che il dispositivo relativo alla retribuzione del difensore d'ufficio (art. 132 CPP) non è stato impugnato (VD all. 2 pag. 3 pto. 8.1.§). IX) Confische, dissequestri e sequestro conservativo

### **E. 31**

In applicazione dell'art. 69 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca e se è il caso la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) degli oggetti che sono serviti o erano destinati alla commissione di un reato o che ne costituiscono il prodotto nella misura in cui gli stessi compromettono la sicurezza delle persone, la morale o l'ordine pubblico (BAUMANN, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 69 n. 5 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 69 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 69 n. 1 segg., HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 69 n. 19 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 69 n. 2 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 69 n. 1.1 segg., DTF 116 IV 117 e sentenza non pubblicata del TF 1P.31/2000 del 14.2.2000). Il pericolo creato o costituito dall'instrumenta sceleris può riferirsi all'oggetto in quanto tale o all'utilizzo che il suo detentore può ancora farne. In quest'ultima ipotesi, è sufficiente che il pericolo di un suo successivo utilizzo delittuoso appaia verosimile e che, in applicazione del principio della proporzionalità cui ogni confisca deve attenersi (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 69 n. 7), questo pericolo non può essere sviato se non con la confisca dell'oggetto (DTF 124 IV 121, 117 IV 345 e 116 IV 117). E' in particolare il caso quando l'oggetto è stato acquistato proprio per commettere una o più infrazioni (DTF 114 IV 98), quando esso è stato ripetutamente usato a fini delittuosi (DTF 81 IV 217) o ancora quando di esso può

venire fatto solo un uso pericoloso (DTF 116 IV 117).

### **E. 32**

In forza all'art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (SCHMID, op. cit., art. 267 n. 1 segg., BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2011, art. 267 n. 3 segg. e MELI, Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 267 n. 4 segg.).

### **E. 33**

Tenuto conto delle risultanze d'istruttoria e delle dichiarazioni delle parti in sede processuale (VD all. 1 pag. 4 III/IV R), la Corte ha ordinato: a) la confisca (art. 69 cpv. 1 e 2 CP nonché 263 cpv. 1 lett. d e 351 cpv. 1 CPP) di 58 gr. lordi di eroina da distruggere, di 3 diverse Sim, di 3 minigrip vuoti e di una bilancia digitale (AI 1 all. 3 e 2 all. 3 nonché VD all. 2 pag. 2 e 3 pti. da 5.1 a 5.6); b) il dissequestro e la restituzione all'imputato (art. 111 cpv. 1, 267 cpv. 1 e 351 cpv. 1 CPP) di 3 diversi cellulari dopo cancellazione dei dati in memoria (AI 1 all. 3 e VD all. 2 pag. 3 pti. da 6.1 a 6.3). X) Tassa di giustizia e spese procedurali

### **E. 34**

Visto il parziale proscioglimento dell'imputato (art. 111 cpv. 1 CPP) dal reato di infrazione aggravata alla LStup di cui al pto. 1 dell'AA (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, doc. TPC 1, cons. 6 e VD all. 2 pag. 2 pto. 2) la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese procedurali (art. 422 CPP) sono poste a suo carico in ragione di 9/10 con la rimanenza di 1/10 a carico dello Stato (art. 426 cpv. 1 CPP e VD all. 2 pag. 3 pto. 7). visti gli art. 12, 19, 40, 42, 44, 46, 47, 48 lett. a n. 2 e lett. d, 48a, 49, 51 e 69 CP; 19 cpv. 1 lett. c) e d), cpv. 2 lett. a) e 19a n. 1 LStup; 95, 96 n. 2 e 97 cpv. 1 lett. a) LCStr, 95 n. 1, 96 n. 2 e 97 n. 1 vLCStr; 80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferito ad un quantitativo di eroina che sa o deve presumere che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 13.11.2011/10.8.2012, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ ed altre località, ripetutamente alienato 750 grammi di eroina rispettivamente detenuto ai fini di alienazione 35 grammi di eroina; 1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 13.11.2011/10.8.2012. a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre località, consumato 270 grammi di eroina nonché detenuto 20 grammi di eroina; 1.3. guida senza licenza di condurre per avere, nel periodo novembre 2011/10.8.2012, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ e altre località, ripetutamente condotto degli autoveicoli senza essere titolare della licenza di condurre richiesta; 1.4. guida senza assicurazione RC per avere, il 10.8.2012, ad \_\_\_\_\_ e in \_\_\_\_\_, circolato alla guida dell'autoveicolo Alfa Romeo 147 sebbene sapesse o dovesse sapere, prestando l'attenzione dovuta, che non sussisteva la prescritta assicurazione di responsabilità civile; 1.5. abuso delle targhe per avere, il 10.8.2012, ad \_\_\_\_\_ e in \_\_\_\_\_, usato sull'autovettura Alfa Romeo 147 le targhe di controllo \_\_\_\_\_ rilasciate per altra autovettura; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 2. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al

punto 1 dell'atto d'accusa limitatamente al quantitativo di 75 grammi di eroina. 3. Di conseguenza IM 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato: 3.1. alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2. al pagamento di una multa di fr. 400.- (quattrocento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 4. E' revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 21 mesi inflitta a IM 1 con sentenza 20.7.2011 delle Assise criminali di \_\_\_\_\_.

5. E' ordinata la confisca di: 5.1. 58 grammi lordi di eroina da distruggere ; 5.2. 1 SIM Lebara n. \_\_\_\_\_ 5.3. 1 Sim Orange n. \_\_\_\_\_ 5.4. 1 Sim Yallo n. \_\_\_\_\_; 5.5. 3 minigrip vuoti; 5.6. 1 bilancia digitale. 6. E' ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 dopo cancellazione dei dati in memoria di: 6.1. 1 Nokia nero n. \_\_\_\_\_; 6.2. 1 Samsung n. \_\_\_\_\_; 6.3. 1 Nokia n. \_\_\_\_\_.

7. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 in ragione di 9/10, la rimanenza di 1/10 a carico dello Stato. 8. Le spese di difesa di IM 1 sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP. 8.1. La note professionali del 15.1.2013 e del 21.2.2013 dell'avv. DUF 1 sono approvate per fr. 5'769.05, comprensive di onorario, spese ed IVA. 9. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Intimazione a: - Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La vicecancelliera Distinta

spese (9/10): Tassa di giustizia	fr.	1'350.--	Inchiesta		
preliminare	fr.	4'468.50	Multa	fr.	
400.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.)	fr.	129.06	fr.	6'347.56	=====

Il rimanente è a carico dello Stato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.